

CP 32/2013  


**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Sezione seconda civile**

**Il Tribunale,**

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott. **Bruno Casciarri**           Presidente

dott. **Caterina Passarelli**      Giudice rel.

dott. **Elena Rossi**                Giudice

in relazione alla domanda di concordato preventivo presentata da

**██████████ sas di ██████████ in liquidazione**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/3/14;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

visto l'art.180 lf,

ha pronunciato il seguente


**DECRETO**

- premesso che, in accoglimento della propria domanda 12/11/13, depositata nei termini concessi ex art.161 lf sesto comma, ██████████ sas di ██████████ in liquidazione, con sede in Treviso, piazza Filodrammatici ██████████ veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto di questo Tribunale datato 26-27/11/13;

- vista la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 l.f., dott. Pietro ██████████, sulla base della quale si è tenuta l'adunanza dei creditori in data 28/1/14 avanti al Giudice Delegato;



Fiduciaristi e Società.it



- vista la comunicazione del 18/2/14 del Commissario Giudiziale in cui si dà atto che la proposta di concordato ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle 5 classi dei creditori ammessi al voto ex art. 177 l.f. (in particolare, nella nota si dà atto che avevano espresso voto contrario solo tre creditori appartenenti alla III classe, ossia Banca ██████████ spa, Banca ██████████ spa e ██████████ Interbanca spa, per un totale di 4.099.612 rispetto alla maggioranza dei creditori non votanti della stessa classe per €.21.087.376,00);
- visto il decreto 25/2/14 con il quale è stata fissata l'udienza del 28/3/14 per la comparizione del debitore, dei creditori dissenzienti e del Commissario giudiziale;
- visto il motivato parere ex art. 180 l.f., depositato dal Commissario giudiziale, con cui quest'ultimo ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato;
- rilevato che il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari, in misura percentuale diversa a seconda dell'inserimento in una o l'altra delle cinque classi;
- evidenziato che il pagamento di taluni creditori chirografari è previsto debba avvenire sia mediante assegnazione di valori mobiliari (*datio in solutum*) sia mediante pagamento in denaro ricavato dalla liquidazione delle altre attività della società (il Commissario Giudiziale ha precisato che tali attività sono costituite per il 70% del presunto valore di realizzo da quote di fondi comuni immobiliari, di cui possono risultare incerti i tempi ed i valori concreti di vendita, e per il 30% da un immobile, per il quale vi è offerta irrevocabile di acquisto, e da alcuni crediti fiscali, rispetto ai quali vi è proposta informale di acquisto da parte di società autorizzata);

Fallimenti e Società.it

osserva

Risulta che nel termine previsto da art.180 lf, secondo comma, sono state depositate due opposizioni che, per comodità di esposizione, vengono esaminate separatamente.


**1) Sulla opposizione di Banca [redacted] scapa.**

Banca [redacted] contesta la convenienza ed opportunità del piano concordatario laddove, nel prevedere la cessione dei beni e forme miste di soddisfacimento dei creditori, attribuisce ai creditori della classe III° l'assegnazione diretta *pro indiviso* di pacchetti azionari detenuti da [redacted] sas in alcune società ([redacted] srl, [redacted] SA, [redacted] spa, [redacted] spa) nonché di crediti per finanziamento vantati nei confronti di [redacted] spa e di obbligazioni [redacted] presso [redacted] Banca spa. Sostiene di aver espresso voto contrario in quanto la percentuale di recupero proposta, oltre ad essere del tutto orientativa ed aleatoria, costituisce un grado di ristoro verosimilmente conseguibile anche in sede fallimentare; afferma, altresì, di non avere alcun interesse ad acquisire pacchetti azionari da cui deriva il gravoso onere di una gestione congiunta degli stessi nonché il non conoscibile rischio dell'entità del loro realizzo.

L'opposizione non può essere accolta.

Infatti, Banca [redacted] è creditore dissenziente rientrante in una classe la cui maggioranza, attraverso la forma tacita, ha espresso voto favorevole (v. comunicato C.G. del 18/2/14).

Secondo questo Collegio, tale circostanza non può incidere sulla legittimazione attiva, come affermato dalla ricorrente, in quanto l'opposizione può essere proposta, ai sensi di cui all'articolo 180, comma 2, lf, da "*qualunque interessato*",



Fallimentare.it

(locuzione, questa, riferibile a tutti quei soggetti che prospettano un interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi: v. Cass. 24970/13; 13285/12; 13284/12); la circostanza è, tuttavia, rilevante in funzione del potere del Tribunale di effettuare o meno una valutazione sulla convenienza della proposta.

Infatti, l'art.180, quarto comma, l'eccezionalmente consente un controllo di merito da parte del Tribunale sulla proposta concordataria solo se l'opposizione proviene da creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, in mancanza della suddivisione in classi, da creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto: solo in tali casi, il Tribunale ha il potere di superare la volontà dei creditori e può comunque omologare il concordato laddove il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto ad alternative concretamente praticabili.

Nel caso di specie, pertanto, [REDACTED], creditore dissenziente in classe assenziente, non è di per sé titolare del diritto di sollevare contestazioni sulla convenienza del concordato già valutata dalla maggioranza delle classi (del resto, Banca [REDACTED] [REDACTED] non lamentava nemmeno di vedersi soddisfatta in misura percentuale inferiore rispetto al fallimento) con preclusione di ogni relativa valutazione da parte del Tribunale.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione.

**2) Sulla opposizione di [REDACTED] srl.**

Nextb srl, società che con atto pubblico 11/12/07 rep. 10378 notaio Bernini aveva incorporato [REDACTED] sa, si è costituita chiedendo che l'adozione di tutte le misure idonee a contemperare le esigenze della procedura concordataria con i diritti

spettanti a Nextb in base alla scrittura privata del 7/3/06, scrittura che, per quanto qui interessa, riconosce un diritto di prelazione in capo a [redacted] sa (ora [redacted] in ipotesi di trasferimento delle partecipazioni societarie detenute da [redacted] sas (v.doc.1 interv.). Secondo [redacted] srl, la *datio in solutum* prevista dal concordato di cui si discute verrebbe ad eludere il diritto di prelazione con conseguente violazione delle obbligazioni assunte da [redacted] con la predetta scrittura.


Al riguardo, sotto il profilo procedurale, va osservato che [redacted] srl si è costituita oltre il termine previsto dall'art.180 lf, secondo comma, tuttavia, considerato che la norma non attribuisce carattere di perentorietà al predetto termine, l'intervento, sotto il profilo temporale, può ritenersi ammissibile.

Inammissibile è, invece, la domanda in relazione all'oggetto della pretesa, ossia la adozione di non meglio precisate misure idonee a salvaguardare i diritti di prelazione di [redacted] srl, non essendo questa la sede per accertare il probabile fondamento del diritto di prelazione vantato da [redacted] e ciò, per la particolare struttura e finalità del presente procedimento.

Ne consegue l'inammissibilità della domanda.

In ogni caso, l'esistenza dell'accordo in questione, a prescindere da un approfondimento circa l'efficacia e l'operatività di esso, implica un'analisi sulla sua rilevanza in funzione della fattibilità giuridica del concordato.

Sul punto, in primo luogo, sotto il profilo della data certa, va osservato che il documento in questione è sottoscritto anche da [redacted] sas che, pertanto, in qualità di parte dell'accordo, nell'ambito di questa procedura concorsuale (arg.art.167 lf), non può essere considerata terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2704 cc; in ogni caso, rispetto al deposito del ricorso ex art.161, sesto comma, lf avvenuto in data 13/5/13, la anteriorità del documento 7/3/06 si ricava dal fatto che questo è



Fallimento Società.it

stato sottoscritto anche da ██████ sa, soggetto non più esistente (██████ è stata incorporata in ██████ srl l'11/12/07 per cui tale evento, idoneo a segnare il venir meno della giuridica esistenza di ██████ sa, rappresenta un fatto che, in mancanza di prova contraria di cui era onerata la parte contro la quale è stata fatta valere la scrittura, stabilisce in modo certo la anteriorità della formazione del documento ex art. 2704 cc).

Ciò premesso, passando ad esaminare la tenuta giuridica del concordato alla luce dell'accordo in questione, questo Collegio ritiene che il piano possa non essere pregiudicato da detto accordo.


Infatti, la struttura del piano è tale per cui è affidato al liquidatore giudiziale l'incarico di provvedere ad assegnare le azioni o le partecipazioni oggetto di *datio in solutum*, immediatamente dopo aver provveduto al pagamento di tutti i creditori privilegiati e prededucibili, comunque contestualmente al pagamento dei creditori di quelle classi 1 e 2 (v. domanda pag.43). Da ciò discende che il trasferimento delle partecipazioni è rimesso ad un momento successivo alla omologa del concordato di talché è in quel momento che potrà eventualmente essere fatta valere la prelazione: sarà compito ed onere del liquidatore in sede di esecuzione del concordato valorizzare le azioni e prendere posizione in ordine alla prelazione di cui si discute, riconoscendo o negando il diritto di ██████ srl anche in sede di eventuale contenzioso, al pari di qualsiasi altro diritto. Del resto, si osserva che il patto di prelazione, in caso di trasferimento di un bene, ha ad oggetto una prestazione che si sostanzia nel contenuto tipico di un diritto di credito, con effetti meramente obbligatori (arg. Cass. 14645/02), con la conseguenza che la eventuale violazione di un tale patto non incide sulla fattibilità giuridica del concordato, bensì sugli aspetti economici per l'eventuale risarcimento del danno.

**Sulla omologazione del concordato.**

Per quanto sopra esposto, non sussistono motivi ostativi alla omologazione del concordato né alla nomina del liquidatore nella persona indicata dalla ricorrente, dott. ██████████, con il quale è stato già pattuito un compenso in misura forfettaria e predeterminata di €.50.000,00, da ritenersi congrua.

Quanto alle modalità della liquidazione, appare necessaria la fissazione di un termine al liquidatore per la predisposizione di un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse (infatti, pur in assenza di un richiamo della specifica disposizione della legge fallimentare sul programma di liquidazione, è indubbio che il Tribunale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.182, comma 1, L.F., possa prevedere l'obbligo della redazione, da parte del liquidatore, di un piano, puntuale ed articolato sia sotto il profilo delle specifiche modalità delle singole operazioni liquidatorie sia sotto quello delle relative scadenze temporali, da trasmettere al commissario ed al comitato dei creditori affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento per un efficace controllo sull'esecuzione del concordato anche ai fini di una eventuale risoluzione del concordato). Al riguardo, va ritenuto congruo il termine di giorni trenta per la comunicazione del piano delle attività di liquidazione al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori (nello svolgimento di tali attività il liquidatore dovrà necessariamente rispettare le forme previste dagli artt.105 – 108 ter L.F. salvo che diverse modalità di liquidazione non risultino previste, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato approvata).

p.q.m.



Fallimento Società.it

letti gli artt. 180 e 182 l.f.,


- 1) rigetta l'opposizione presentata da Banca [redacted] scpa;
- 2) dichiara inammissibile la domanda di [redacted] srl;
- 3) compensa le relative spese processuali in considerazione della particolarità delle questioni affrontate;

e pertanto,

**omologa**


il concordato preventivo proposto da [redacted] sas di [redacted] C in liquidazione, con sede in Treviso, piazza Filodrammatico [redacted], nomina Liquidatore Giudiziale il dott. [redacted] il quale ha concordato con la ricorrente un compenso forfettario di € 50.000,00; il Commissario Giudiziale e il Liquidatore Giudiziale si atterranno alle seguenti disposizioni:

- il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 ter l.f. previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;



Fallimentari e Società.it

- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;
- il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;




Fallimento Società.it

- il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo a firma del solo liquidatore per somme fino a € 5.000,00, congiunta del Liquidatore e del Commissario entro il limite di €. 20.000,00 e vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;
- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato da uno dei componenti del Comitato dei Creditori;
- il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato;
- entro il termine di mesi 3 dall'ultimazione delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;
- rammenta che, di regola, i crediti anteriori alla presentazione della domanda non godono della prededuzione,
- riserva al Giudice Delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.

Nomina componenti del Comitato dei Creditori:

- ██████████ scapa;



Fallimenti e Società.it

▲L°M L°P¥√°) ää L°Fnà ll {

- avv. ██████████

- dott. ██████████

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.

Treviso, 9/4/14

Il Presidente

*Bruno Casciarri*

Il Giudice relatore

*Caterina Passarelli*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria BARBOLLA

*[Signature]*

Depositato in cancelleria

*9.4.14*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria BARBOLLA

Fallimenti e Società.it

